

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 16 DICEMBRE 2020, N. 7654

RESA DAL TAR LAZIO, SEZ. TERZA BIS, NEL GIUDIZIO ISCRITTO *SUB* R.G. N. 12186/2019

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 0917794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 0917794561) e Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; tel. 0917794561), in qualità di difensori dei Sigg. **Calabria Vincenzo et al.**, in base all'ordinanza del 16 dicembre 2020, n. 7654, resa dal Tar Lazio, Sez. Terza Bis, nel giudizio iscritto *sub* r.g. n. 12186/2020, in forza della quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita nel giudizio in parola è il Tar Lazio – Roma, Sez. Terza Bis;
- il ricorso è stato iscritto *sub* r.g. n. 12186/2019;
- detto ricorso, proposto dai Sigg. Calabria Vincenzo contro il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri e legali rappresentanti *p.t.*, ha ad oggetto l'adozione di un provvedimento di ammissione di parte ricorrente alle prove orali del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con D.D.G. prot. n. 1259 del 23/11/2017, ovvero, in via subordinata, a disporre una riedizione delle prove scritte in condizione di parità tra i concorrenti o l'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta a parte ricorrente la partecipazione al prosieguo dell'iter selettivo in condizione di parità tra i concorrenti.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (prot.

n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000986.06-08-2020) con il quale è stata rettificata la graduatoria generale nazionale, per merito e titoli, del corso-concorso per Dirigenti Scolastici bandito con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale "Concorsi ed esami") n. 90 del 24 novembre 2017 – allegata al Decreto in parola - nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti nell'elenco dei vincitori della procedura concorsuale per non avere superato essi la prova scritta;

- ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del bando di concorso: mancata organizzazione di una prova unica su tutto il territorio nazionale – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 del bando di concorso: mancata somministrazione di quesiti a risposta aperta– violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. – eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento

L'art. 8 del bando di concorso ha previsto che *"2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR"*.

Invero, le prove scritte del concorso si sono svolte in due distinte date, il 18/10/2018 ed il 13/12/2018, in quanto, in conseguenza di quanto previsto dall'ordinanza n. 62 del 17/10/2018, il Sindaco del Comune di Cagliari ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado e degli uffici siti nel Comune di Cagliari per il giorno 18 ottobre 2018.

Ciò posto, l'Amministrazione resistente, anziché posticipare la data delle prove scritte ad un'unica data successiva per tutti i candidati al concorso, ha disposto un rinvio dell'espletamento della prova scritta de qua per i soli candidati che erano stati assegnati alla sede di Cagliari.

Dunque, la scelta compiuta dal Ministero resistente ha evidentemente messo a repentaglio il disposto dell'art. 97 della Costituzione, poiché i ricorrenti sono stati di fatto svantaggiati rispetto ai concorrenti della Regione Sardegna, i quali, avendo svolto le prove a distanza di due mesi (in data 13/12/2018) hanno avuto – com'è ovvio – una percentuale di successo molto più elevata rispetto ai concorrenti delle altre regioni.

Tale svantaggio, per altro, è stato aggravato dall'ulteriore circostanza per la quale il MIUR ha altresì somministrato una prova scritta che avrebbe dovuto costituire oggetto della prova orale ai sensi dell'art. 9 del bando, ovvero la soluzione di casi riguardanti la funzione di dirigente scolastico e non la soluzione di quesiti a risposta aperta, così come previsto dall'art. 8 del bando.

Tale circostanza, oltre a costituire un'ulteriore violazione della *lex specialis*, ha determinato un'ulteriore violazione della par condicio ai danni degli odierni ricorrenti, posto che i concorrenti che hanno partecipato alle prove del 13/12/2018 hanno comunque avuto modo di conoscere con largo anticipo il tenore delle prove che avrebbero affrontato, così come i quadri di riferimento che avrebbero dovuto ispirare le Commissioni valutatrici nella disamina degli elaborati, con conseguente irragionevole disparità di trattamento.

2. Eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza dell'azione amministrativa, difetto di istruttoria – violazione dell'art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 – violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Cost.

La descritta situazione, alla luce delle svolte considerazioni, contrasta direttamente con i fondamentali principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché con quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui prevede che *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano [...]”* sia ai principi di *“[...] economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione”* sia all' *“adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”*.

In altri termini, l'Amministrazione resistente non avrebbe potuto legittimamente disporre la posticipazione delle prove scritte in riferimento ad una sola parte dei concorrenti, senza contemperare tutti i principi costituzionali sul punto prevalenti.

3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale 138 del 3 agosto 2017 – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 – violazione del principio di trasparenza

Alle contestate illegittimità si aggiunge la chiara ed evidente violazione dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017, richiamata dall'art. 8 del Bando di concorso.

Tale disposizione, invero, ha imposto all'Amministrazione resistente di pubblicare i quadri di riferimento in base ai quali costruire e valutare le prove scritte del concorso di cui è causa. La medesima, in particolare, costituisce evidente applicazione della disposizione di cui all'art. 12, comma 1, del D.P.R. 487/1994, la quale ha richiesto che *"1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabilisc[a]no (n.d.r.) i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove"*.

Tuttavia, al momento della pubblicazione dei quadri di riferimento – avvenuta appena un giorno prima dello svolgimento delle prove – parte ricorrente ha scoperto – suo malgrado – che il Ministero resistente si era limitato a pubblicare i criteri di valutazione delle prove concorsuali, senza stabilirne le modalità di valutazione, le quali, pertanto, hanno costituito oggetto di autonoma valutazione della Commissioni di esame successivamente allo svolgimento delle prove scritte. Sotto questo profilo, emerge con evidenza l'illegittimità per eccesso di potere in cui è incorsa la Pubblica Amministrazione resistente.

4. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della l. 241/1990 e della *lex specialis* di concorso - violazione del principio dell'anonimato e dei principi informativi della materia concorsuale

In aggiunta a quanto precedentemente esposto, occorre segnalare, a mente dell'art. 1 della Legge sul procedimento amministrativo, che *"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di [...] imparzialità, di pubblicità e di trasparenza [...]"*. In particolare, con nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U. 0041127 del 18 settembre 2018, sono state comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo. Segnatamente, è stata prevista l'estrazione, da parte del candidato, di un codice personale anonimo, nonché la consegna allo stesso di una busta internografata e di un modulo anagrafico. Tuttavia, il codice personale era oggettivamente conoscibile prima dell'assegnazione alle Commissioni, in quanto inserito dal candidato per sbloccare la propria postazione e per chiudere il

software, alla presenza e sotto il diretto controllo del responsabile tecnico d'aula, in aperta violazione del principio dell'anonimato. Nella vicenda in questione, è agevolmente verificabile che le particolari modalità di svolgimento della prova non abbiano fornito sufficienti garanzie per l'anonimato della prova e dei candidati, violando i 7 principi che informano la materia concorsuale. Ciò costituisce vizio del procedimento e del provvedimento, che ne inficia la legittimità.

5. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138 - violazione delle regole in materia di funzionamento degli organi collegiali, del giusto procedimento, dei principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio* nelle procedure concorsuali - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 9, comma 2, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta arbitrarietà, difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta

Risulta di palmare evidenza, inoltre, l'illegittima composizione del Collegio chiamato all'adozione dei criteri di valutazione da utilizzare per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi.

L'art. 16, co. 2, D.M. 3 agosto 2017 n. 138, nel prevedere la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuisce espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici»; inoltre, «non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali [...]; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso.». Al riguardo, taluni componenti dell'organo tecnico, riunitosi in seduta plenaria in data 25/01/2019, versavano in evidenti condizioni di incompatibilità e/o in conflitto di interessi, non potendo risultare destinatari di alcuna nomina. Difatti, sia la dott.ssa Elisabetta Davoli che la dott.ssa Francesca Busceti hanno svolto attività di formazione nel corso dell'anno precedente all'indizione del concorso. Si comprendono agevolmente le ragioni in virtù delle quali la mera presenza, in seno alla Commissione esaminatrice, di soggetti che si siano attivamente occupati della formazione dei futuri candidati, sia ex se idonea ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi. Inoltre, il Dott. Francesco Marcucci, al momento del conferimento

dell'incarico risultava essere (ed è tuttora) il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta. Pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e), D .Lgs . 30 marzo 2001 n. 165, e dall'art. 9, co. 2, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, non avrebbe potuto essere destinatario di alcuna nomina. 8 In altri termini, non può sottacersi l'incidenza che il ruolo politico svolto dal commissario può rivestire in seno ad un organo collegiale, ingenerando il potenziale e serio pericolo di decisioni arbitrarie, atte a pregiudicare in radice l'imparzialità e la trasparenza amministrativa.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al T.A.R. Lazio - Roma:

- **in via cautelare**, sospendere in via preliminare i provvedimenti individuati in epigrafe e, per l'effetto, disporre una riedizione delle prove orali, anche attraverso la predisposizione di prove suppletive e/o di qualsiasi misura idonea a tal fine;
- **nel merito**, accogliere definitivamente il presente ricorso per motivi aggiunti, e per l'effetto, annullare gli atti impugnati, in ogni parte contrastanti con la posizione giuridica di parte ricorrente, e condannare l'Amministrazione a disporre una riedizione delle prove orali, anche attraverso la predisposizione di prove suppletive e/o di qualsiasi misura idonea a tal fine.

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice amministrativo con l'ordinanza del 16 novembre 2020, n. 7654 *"ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio (...)* P.Q.M. *Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio."*

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 12186/2019) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Lazio - Roma" della sezione "TAR"

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti, l'ordinanza del 16 novembre 2020, n. 7654 resa dal Tar Lazio - Roma, Sez. Terza Bis, nonché i nominativi dei controinteressati.

Palermo - Roma, 17 dicembre 2020

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale